



DETERMINAZIONE N° 89 DEL 5 MAGGIO 2022

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellata dall'art. 51 comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, disciplina derogatoria temporanea, sino al 30 giugno 2023, dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della "Fornitura del modello matematico 3D per tornio Doosan Lynx 2100LYB e CNC DNM400"

CUP C59C20000420001 - CIG ZC6362FB2C

Determina di affidamento IL DIRETTORE

IL DIKET TOKE	
VISTO	il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce lo " <i>Istituto Nazionale di Astrofisica</i> " e, in particolare, l'articolo 1, comma 1;
VISTO	il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il " <i>Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica</i> ";
VISTO	il Decreto Legislativo del 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165";
VISTO	il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124", e, in particolare, gli articoli 3 (Statuti e regolamenti), 4 (Adozione degli statuti e dei regolamenti e controlli di legittimità e di merito) e 10 (Disposizioni finanziarie e acquisti di beni e servizi);
VISTA	la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, con la quale, a seguito della conclusione, con esito positivo, del procedimento di controllo, sia di legittimità che di merito, previsto e disciplinato dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in via definitiva, il nuovo "Statuto" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica";
VISTO	il nuovo " <i>Statuto</i> " dello " <i>Istituto Nazionale di Astrofisica</i> ", definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul "Sito Web Istituzionale" il 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 ;
VISTO	il "Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", adottato ai sensi dell'articolo

18, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato





dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;

VISTO il "Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale

di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, del 21 marzo 2016, numero 16, e del 19

ottobre 2016, numero 107;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni,

recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Deliberazione del 31 luglio 2020, numero 72, con la quale il Consiglio di

Amministrazione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ha unanimemente deliberato di designare il Dottore Emilio Molinari quale Direttore dello "Osservatorio Astronomico di Cagliari". L'incarico decorre dal 1° agosto 2020,

e ha durata di tre anni;

VISTO il Decreto del Presidente del 31 luglio 2020, numero 46 con il quale ai sensi del

combinato disposto degli articoli 14, comma 3, lettera f), e 18, comma 10, dello "*Statuto*" dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", il Dottore *Emilio Molinari* attualmente in servizio presso lo "*Osservatorio Astronomico di Cagliari*" con la qualifica di Primo Tecnologo, Secondo Livello Professionale, è stato nominato, a decorrere dal 1° agosto 2020 e per la durata di un triennio, Direttore

dello "Osservatorio Astronomico di Cagliari";

VISTA la Determinazione del Direttore Generale del 31 luglio 2020, numero 111, con

la quale viene conferito **l'incarico di Direzione dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari** al Dottore Emilio Molinari a decorrere dal 1° agosto 2020 e

per la durata di un triennio;

VISTO il **Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**, recante il "Codice dell'amministra-

zione digitale", e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 65, rubricato "Istanze e dichia-

razioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica";

VISTO il **Decreto del Presidente della Repubblica** del **26 ottobre 1972**, numero

642, rubricato "Disciplina dell'imposta di bollo", e la collegata "Nota Circolare" della Direzione Generale dell'Ente, di cui al **prot. n. 4762/2021** del **29 ottobre 2021**, avente ad oggetto "Novità in materia di imposta di bollo" e con la quale vengono comunicati alle Strutture di Ricerca dell'Ente "alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti in materia di Imposta di Bollo, previsti dalla vigente

normativa";

PRESO ATTO che il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato

la Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che

abroga la direttiva 2004/18/CE;

VISTO II Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - "Attuazione delle direttive





2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e s.m.i. (Codice), che **recepisce suddette direttive** al fine di introdurre "un sistema di regolazione nella materia degli appalti di lavori, forniture e servizi, coerente, semplificato, unitario, trasparente ed armonizzato alla disciplina europea";

VISTO

il "Regolamento Delegato UE 2021/1952" della Commissione del 10 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 11 novembre 2021, n. L 398/23, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione e fissa pari a 5.382.000,00 EUR la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni, e pari a 215.000,00 EUR la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione, introducendo automaticamente detta modifica nel Codice;

VISTO

l'articolato del disposto normativo che attua il programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione (P.A.):

- la Legge 23 dicembre 1999 n. 488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000), art. 26 e ss.mm. e ii., che attua il programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000, in forza del quale viene conferito a Consip S.p.A. ("CONSIP") l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi a favore della pubblica amministrazione;
- l'articolo 9 comma 1 del **decreto legge 24 aprile 2014, numero 66**, e ss. mm. e ii., che istituisce presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte la CONSIP e una centrale di committenza per ciascuna regione;

VISTA

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", e in particolare

- l'art. 1 comma 449, come successivamente modificato ed integrato, dove dispone che "tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche ... omissis ... sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro" messe a disposizione da CONSIP e dalle centrali di committenza regionale;
- l'art. 1 comma 450, come successivamente modificato ed integrato, dove dispone che "tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche ... omissis ... per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione", che si concretizzano per lo Osservatorio Astronomico di Cagliari nel ricorso agli strumenti di





spesa in e-procurement resi disponibili da CONSIP o dalla centrale di committenza della Regione Sardegna;

EVIDENZIATO

218 ("Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124"), in particolare l'articolo 3 (Disposizioni finanziarie e acquisti di beni e servizi), e dalla Legge 20 dicembre 2019, numero 159, ("Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"), in particolare l'art. 4 (Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca), dove prevedono che "alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica", non si applichino "per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione":

- a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;
- b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;

RITENUTO

che, vigente il combinato disposto delle *Leggi speciali* di cui al capo precedente, consegua il dettato costituzionale espresso dall'articolo 97, che recita "*I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione*", l'adozione, degli strumenti offerti dai Soggetti aggregatori, ove consentano di garantire che l'acquisizione di beni, servizi e lavori

- avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- risponda a criteri di efficienza ed economicità dell'organizzazione e consequente efficacia dell'azione amministrativa;
- risponda alle esigenze dell'OACA di perseguire semplicità, speditezza e non aggravamento del procedimento amministrativo;

PRESO ATTO

che per le procedure di affidamento con valore dell'appalto inferiore alla soglia comunitaria e indette entro il 30 giugno 2023, è in vigore la disciplina derogatoria temporanea dell'articolo 36 del Codice ("Contratti sotto soglia"), prevista dall'art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, novellata dall'art. 51 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, dove il comma 2 modificato dispone che "... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità ... a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro





e **per servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo inferiore a 139.000 euro**. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di **pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento**1";

PRESO ATTO

che **CONSIP** mette a disposizione, ai sensi del summenzionato art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - **MEPA**, accessibile sulla piattaforma telematica <u>www.acquistinretepa.it</u>, attualmente articolato nei Bandi Beni, Servizi e Lavori, a loro volta suddivisi in Categorie merceologiche;

CONSTATATO

che per la fruizione delle prestazioni presenti sul MEPA, la CONSIP rende disponibili

- gli strumenti di acquisto dell'ODA (Ordine di Acquisto, con affidamento a un fornitore che rende disponibile uno specifico prodotto sul catalogo elettronico MEPA) e della trattativa diretta, TD, ordine con affidamento a un fornitore che rende disponibile uno specifico prodotto sul catalogo elettronico del MEPA, ma sul quale possiamo eventualmente inserire delle specificazioni e potenzialmente attivare una negoziazione sul prodotto offerto a catalogo. Gli strumenti di acquisto possono essere utilizzati solo per acquistare beni e/o servizi il cui valore netto è inferiore a 40.000 EUR;
- e gli <u>strumenti di negoziazione</u>, cioè la RDO (Richiesta di Offerta), che assume struttura di "procedura negoziata semplificata" e, qualora si adotti la RDO cosiddetta "aperta", è configurabile come procedura "comunque aperta al mercato" ai sensi delle Linee guida numero 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

PRESO ATTO

che la *Direttiva Europea numero 2014/24/UE del 26 febbraio 2014* sugli Appalti Pubblici, in particolare l'art. 22 ("Regole applicabili alle comunicazioni"), dispone che gli Stati membri, ferme le puntuali deroghe che lo stesso articolo elenca, a partire dal 18 ottobre 2018 "provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente articolo. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione (trasmissione per via elettronica)

¹ In aderenza con il Parere MIMS n. 987/2021, il riferimento è ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al c.d. art. 83, co. 1 lett. c) e co. 6 del Codice. La disposizione si applica a tutti gli affidamenti di importo compreso tra 0 e 139.000 EUR.





delle offerte, siano eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronica";

PRESO ATTO

che il Codice, e in particolare il combinato disposto degli artt. 40 ("Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione") e 52 ("Regole applicabili alle comunicazioni"), recependo quanto disposto dalla Direttiva 2014/24/UE di cui al capo precedente, dispone che, a decorrere dal 18 ottobre 2018, ferme restando le specifiche e puntuali deroghe previste dal citato art. 52 del Codice, le comunicazioni e gli scambi di informazioni svolte dalle stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure di cui al d.lgs. 50/2016, siano eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

VISTO

il Codice, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

VALUTATE

inoltre le *Linee Guida numero 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1 marzo 2018, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, che indicano quali elementi essenziali della determinazione a contrarre: l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;

VISTO

il Codice, ed in particolare il comma 1 dell'art. 31, il quale prevede che le stazioni appaltanti individuino un responsabile del procedimento, che assume specificamente il ruolo e le funzioni previste dal summenzionato art. 31

- nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi ex art. 21 ovvero
- nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento e acquisto, per le esigenze non incluse in programmazione, quando anche ricorrano ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza;

VISTA

la **richiesta di spesa ("RS") 744** presentata sulla *piattaforma telematica* dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari per la gestione del flusso documentale delle procedure di affidamento, identificata come "**portale ModAdmin**", dal





Punto istruttore **Pasqualino Marongiu**, approvata e autorizzata dal Direttore, con la quale richiede la fornitura di un *laptop* per un importo stimato massimo indicato non superiore a **2.000,00 EUR**;

CONSTATATO

che il predetto valore dell'appalto, e importo da porre a base di gara, è inferiore alla vigente soglia di rilevanza comunitaria;

RICHIAMATA

la **determinazione** del **22 marzo 2021**, n. **51**, avente ad oggetto la "Riorganizzazione del Servizio Procurement dell'Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico di Cagliari", che definisce l'assegnazione telematica effettuata dallo scrivente tramite il portale "**ModAdmin**" della citata richiesta di spesa al dott. **Ignazio Porceddu** quale individuazione cogente del responsabile unico del procedimento (**RUP**);

PRESO ATTO

che per la summenzionata richiesta di spesa:

- è consentito, essendo di importo a base di gara inferiore alla soglia di rilievo comunitario, avvalersi degli strumenti di spesa resi disponibili dal MEPA per lo sviluppo della procedura di acquisto;
- il RUP non ha individuato sulla piattaforma elettronica della CONSIP delle Convenzioni attive ovvero degli Accordi Quadro che propongano beni idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno espresso dalla stazione appaltante;
- 3. le prestazioni richieste non rientrano nell'elenco dei lavori, beni e servizi assoggettati a centralizzazione degli acquisti ai sensi dell'art. 1 dPCM del 24 dicembre 2015;
- 4. la fornitura è invece presente quale voce del capitolato MEPA della categoria "BENI" e bando "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio";

PRESO ATTO

che, sulla base di quanto espresso al capo precedente e dalla lettura dei dati riportati sulla relazione unica sulla procedura di aggiudicazione ("RUPA") trasmessa dal responsabile del procedimento

- nel rispetto del principio di rotazione, è stata individuata tra le imprese presenti nell'elenco fornitori del MEPA l'operatore economico **Overmach** s.p.a., con sede legale in via G. Righi, civico 12, 43122 Parma (PR), c. f. / P.IVA 02372890349;
- è stato verificato che, ai sensi della vigente normativa che disciplina l'affidamento diretto di contratti d'appalto di beni e servizi, l'operatore economico è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche con riferimento a forniture già consegnate con esito positivo in Strutture di ricerca dell'INAF;
- è stata predisposta lo TD 2120381;
- in risposta la Overmach s.p.a. ha indicato un prezzo offerto netto pari a
 2.000,00 EUR;

PRESO ATTO

che per il combinato disposto dal comma 6-bis "ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6





(CONSIP), il soggetto responsabile dell'ammissione (NdS: CONSIP) verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici" e 6-ter "Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis", il RUP, anche in aderenza con il combinato disposto delle Linee Guida n. 4 e 6, ha proceduto a verificare e attestare, con la trasmissione della **proposta di affidamento** e dell'associata RUPA, l'insussistenza, ai sensi dell'art. 80 del Codice, dei motivi di esclusione dell'operatore economico;

RICHIAMATO

il Codice, che con lo **art. 33** comma **1**, dispone che "La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni.";

PRESO ATTO

che per il combinato disposto, art. 32 comma 5 e comma 7 del Codice, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, **provvede** all'aggiudicazione, che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

PRESO ATTO

che è stata acquisita la dichiarazione dell'Impresa affidataria in merito al conto corrente dedicato, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e il D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge 217 del 17.12.2010 - Capo III - Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari";

RICHIAMATO

l'art. 32, combinato disposto commi 9 e 10 del Codice, dove in virtù del comma 9 "Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione" e per il collegato comma 10 sub b) "Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi ... e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)";

PRESO ATTO

che con **Delibera del 30 dicembre 2021**, **n. 82**, il **Consiglio di Amministrazione** ha approvato il Bilancio Annuale di Previsione dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" per l'Esercizio Finanziario 2022;

ACCERTATA

la **disponibilità finanziaria** sul C.R.A. 1.10 "Osservatorio Astronomico di Cagliari", Ob.Fu. 1.06.03.01, capitolo 1.03.02.07.006 "Licenze d'uso per software", della **cifra** pari a **2.440,00 EUR**, somma dell'importo di affidamento contrattuale, e dell'IVA, come da **prenotazione 85/2022**;

RITENUTO

che per quanto sopra espresso sussistano le condizioni, ex **art. 32** comma 8 del Codice, per autorizzare il **RUP** ad acquisire la documentazione prodromica





alla sottoscrizione del contratto, e dando conseguentemente avvio all'esecuzione delle prestazioni connesse;

DETERMINA

- Art. 1. le premesse di cui al presente atto sono parte integrante e sostanziale dello stesso e ne costituiscono le motivazioni ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Art. 2. il presente provvedimento è emanato ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Codice, dove "La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione";
- Art. 3. sono **approvati gli atti** e le risultanze della procedura di affidamento di cui all'oggetto, ritenendo che lo svolgimento delle operazioni di gara, e in generale la regolarità formale degli atti sinora prodotti dal **RUP**, siano conformi alla normativa vigente in materia di appalti e approvvigionamenti pubblici;
- Art. 4. **l'esonero**, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del Codice, dalla costituzione della garanzia definitiva, in applicazione del principio di proporzionalità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, dato anche il valore bagatellare dell'affidamento;
- Art. 5. di **affidare**, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Codice, la fornitura oggetto della **RS 744**, alla società **Overmach s.p.a.**, con sede legale in via G. Righi, civico 12, 43122 Parma (PR), c. f. / P.IVA 02372890349, per un **importo contrattuale** netto pari a **2.000,00 EUR**;
- Art. 6. di **impegnare la spesa** relativa all'acquisizione della summenzionata fornitura, di importo complessivo (IVA inclusa) pari a **2.440,00 EUR**, **prenotazione 85/2022**, C.R.A. 1.10 "Osservatorio Astronomico di Cagliari", Ob.Fu. 1.06.03.01, capitolo 1.03.02.07.006 "Licenze d'uso per software", a favore della citata **Overmach s.p.a.**;
- Art. 7. con riferimento al combinato disposto commi 9 e 10 dell'art. 32 del Codice, **non si applica** alla stipulazione del contratto il **termine dilatorio** di **trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- Art. 8. con riferimento all'art. 95 comma 10 del Codice, pur essendo in presenza di un appalto di fornitura con posa in opera, la stazione appaltante stima pari a 0,00 EUR gli oneri per la prevenzione di rischi da interferenza;

Il Direttore

Dott. Emilio MOLINARI

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

5Estensore: RUP Porceddu I.

VISTO il Responsabile Amministrativo Schirru M.R.